COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
Via G. Matteotti, 154
40018 San Pietro in Casale BO
www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

AREA GESTIONE TERRITORIO
IL DIRETTORE
Tel. 051 66.69.547 f[redacted]
dir.territorio@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ATTIVITÀ' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CHIOSCO NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE – VIA PILATI, 24

IL DIRETTORE

Richiamati:
- l'art. 16 del D. Lgs. 26/03/2010 n. 59 «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno» - l'Accordo sancito in data 16/07/2015 – ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 281/97 – dalla Conferenza Unificata, al fine, tra l'altro, di uniformare i criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche per l'esercizio di attività artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica ed il documento unitario approvato il 24 marzo 2016 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
- il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone;
- il Regolamento Generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto comunale
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

R E N D E N O T O

che è indetta la procedura di selezione per l'assegnazione di concessione per l'occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in chiosco collocato su area pubblica, in Via Pilati n. 24, in scadenza nell'anno 2021

I N V I T A

i soggetti interessati a presentare domanda per l'assegnazione della concessione di suolo pubblico, secondo le modalità sotto riportate.

1. DURATA DELLA CONCESSIONE La concessione ha durata di anni nove .

2. ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE IN SCADENZA
   a. La concessione è assegnata, mediante la formazione di una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti.
   b. In caso di assegnazione a persona diversa dal proprietario del manufatto, è necessario avere la preventiva disponibilità dello stesso a titolo di proprietà/locazione/comodato ai fini dello svolgimento dell'attività all'interno del chiosco. In caso contrario, il concessionario uscente è tenuto a rimuovere il

manufatto ripristinando a sue spese l'area pubblica e il nuovo assegnatario della concessione dovrà richiedere il titolo edilizio per la realizzazione del nuovo manufatto.

c. L'assegnatario dovrà versare al Comune un contributo minimo di € 10.000,00, che verrà utilizzato per la fornitura e posa in opera di giochi per bambini e arredo urbano, inoltre il Comune si farà carico della manutenzione e del controllo per la sicurezza dell'attrezzatura (giochi), la cui spesa rientra nel contributo versato. L'assegnatario potrà versare un contributo superiore a cui verrà assegnato un punteggio in fase di valutazione dell'offerta, come sotto riportato.

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE IN SCADENZA

1. In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l'assegnazione della concessione è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
   a) Proposta per il miglioramento dell'area circostante:

Contributo per fornitura e posa in opera di giochi per bambini omologati ed arredo urbano Minimo obbligatorio € 10.000,00	€ 10.000,00 punti 0 € 15.000,00 punti 30 € 20.000,00 punti 50
Creazione area fumatori con idonei cestini getta sigarette	Punteggio massimo 30 punti

   b) anzianità dell'esercizio dell'impresa comprovata dall'iscrizione al Registro delle Imprese, per l'attività di riferimento, anche per periodi discontinui, riferiti al medesimo soggetto giuridico; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, cumulata a quella dell'eventuale dante causa.

      Punteggi:
      - anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40;
      - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50;
      - anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60;

   c) L'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

      si attribuisce un punteggio pari a 40 punti al soggetto che risulta titolare della concessione alla data di partecipazione alla selezione.

      In via residuale, a parità di punteggio totale, la domanda sarà valutata in base a:

      1. maggior anzianità di iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese per l'attività di riferimento, come valore assoluto (giorno di iscrizione);
      2. ordine cronologico di ricezione delle domande (faranno fede data ed ora dei messaggi di posta elettronica certificata).

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 71 del D. Lgs. 26/03/2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto della normativa antimafia.

5. PAGAMENTO DI CANONI E TRIBUTI LOCALI E REGOLARITÀ' CONTRIBUTIVA

In caso venga accertata l'irregolarità dell'istante con riferimento al pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico e della tassa rifiuti si procederà alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda e, ove il debito non venga sanato nell'arco dei dieci giorni concessi, la domanda sarà oggetto di provvedimento di diniego.

6. PERIODO DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

1. .Il bando sarà pubblicato dal 02.07.2021 al 02.08.2021 all'Albo Pretorio, nel portale del SUAP nel sito istituzionale del Comune.

2. Le domande per l'assegnazione oggetto della presente selezione devono essere presentate entro la data del **02.08.2021** ed inviate al Comune, complete di bollo, utilizzando esclusivamente - pena l'esclusione dalla selezione - l'indirizzo di posta elettronica comune.sanpietroincasale@pec.renogalliera.it. Le domande inviate al di fuori di tale termine non produrranno alcun effetto e saranno considerate irricevibili.

7. CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione deve contenere, a pena di inammissibilità:
   - dati anagrafici del richiedente;
   - indirizzo attivo di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente o procuratore;
   - Codice Fiscale e/o Partita IVA;
   - numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese per l'attività di riferimento, o impegno ad iscriversi entro i termini di legge (per le nuove imprese);
   - autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del delegato, qualora presente;
   - dichiarazioni ai fini antimafia;
   - consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.196/2003, nonché del Regolamento (UE) 2016/679;

2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
   - copia del documento di identità (se i firmatari non sono in possesso di firma digitale);
   - copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini appartenenti a Paesi extra Unione Europea. Se il permesso scade entro 30 giorni, dovrà prodursi copia della ricevuta della richiesta di rinnovo.

3. Ai fini delle priorità per l'assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:

- estremi dell'autorizzazione amministrativa e della relativa concessione di posteggio in scadenza (o numero di protocollo assegnato alla domanda di subingresso);
- numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese dell'eventuale dante causa e degli eventuali precedenti titolari;
- ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire le priorità di legge.

4. Nel caso in cui la domanda contenga dichiarazioni false o mendaci, la stessa, fatte salve le sanzioni previste dal Codice Penale, verrà diniegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

8. CAUSE DI ESCLUSIONE

L'esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
- spedizione delle domande al di fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- mancata sottoscrizione della domanda tramite firma digitale;
- mancata sottoscrizione in forma autografa, da parte del richiedente non in possesso di firma digitale, della procura speciale e di ogni modulo/allegato contenente dichiarazioni;
- mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività da parte del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società;*
- mancanza delle dichiarazioni ai fini antimafia ai sensi della normativa antimafia;
- mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l'attività di somministrazione/settore alimentare dell'eventuale soggetto delegato alla somministrazione;
- mancanza degli allegati di cui al punto 7, comma 2;
- omissione, illeggibilità e/o non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
- mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l'assegnazione.

9. GRADUATORIA

1. La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune.
2. In merito alla graduatoria potranno essere presentate osservazioni nei 10 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria stessa. Il Comune si pronuncia entro i successivi 10 giorni, pubblicando quindi la graduatoria definitiva.
3. Avverso il provvedimento di approvazione delle graduatorie finali è possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del D.Lgs. 104/2010, oppure al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971. 4. La concessione di posteggio è rilasciata in esecuzione della graduatoria definiva entro la data di scadenza del titolo, previa presentazione di SCIA amministrativa per i soggetti di prima assegnazione.

10. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E SS.MM.II.

1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a) nell'ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della L. 241/90.

2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto, non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica.

Responsabile del Procedimento: Geom. Stefano Pedriali

11. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia.

* Nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con poteri di amministrazione; nel caso di S.n.c., la mancata autocertificazione di tutti i soci; nel caso di S.a.s., la mancata autocertificazione di tutti i soci accomandatari; in caso di S.r.l., la mancata autocertificazione dei componenti Consiglio amministrazione (se esistente)

FIRMATO
IL DIRETTORE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
STEFANO PEDRIALI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).